



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

All'Ufficio legislativo

*Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità presso il
Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Al sig. Presidente del Tribunale di
Genova*

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Capo Dipartimento

*Alla Direzione generale Magistrati presso il
Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*

*Al sig. Presidente della Corte di appello di
Genova*

Oggetto: Quesiti sui compensi dei GOP “confermati” all’esito dell’opzione di cui all’art. 29 commi 6-7 del d.lgs. 116/2017. Rif. prot. DAG n. 133747.E del 21 giugno 2022. Riscontro.

§-1. Si fa seguito – nei limiti meglio appresso evidenziati - alla nota in oggetto, con cui codesto Ufficio ha trasmesso dei quesiti formulati da taluni Giudici onorari di pace in servizio nel circondario, concernenti il regime retributivo prefigurabile, per i medesimi, all’esito del (positivo) perfezionamento delle procedure valutative di “conferma” di cui al novellato art. 29, d.lgs. 116/2017.

In particolare, richiamando l’istituto dell’opzione per l’esercizio in via esclusiva (o meno) delle funzioni onorarie (di cui ai commi 6-7 del cit. art. 29), all’esito della “conferma” ottenibile dai magistrati del contingente ad esaurimento, gli istanti - sulla base della “relazione tecnica relativa alle norme di riferimento” – quantificano l’indennità a loro erogabile in favore di coloro, tra i magistrati confermati, che opteranno per la non esclusività delle funzioni onorarie, e descrivono analiticamente le voci costitutive del compenso, per un saldo (su base annua) di euro 34.664,46.

In pratica, i GOP istanti prospettano di poter beneficiare “del trattamento economico” del personale Area III Fascia 3, e di avere pertanto diritto a tutte le componenti tabellari della paga (inclusi gli incrementi previsti dal d.P.C.M. attuativo dell’articolo 1, co. 143, legge n. 160/2019) proprie della terza area funzionale del comparto, oltre alla relativa “indennità di amministrazione” e ad un *forfait* annuo a titolo di “buono pasto” (quantificato in euro 924).

§-2. Tanto premesso, questa Direzione generale ricorda – come già illustrato nella circolare prot. DAG n. 102105 del 10 maggio u.s., in materia di assetto economico diviso per il contingente ad esaurimento, dalla riforma ex L. 234/2021 (recante modifiche al capo XI del d.lgs. 116/2017) – che all’esito del (positivo) superamento delle procedure di conferma delineate nell’art. 29, in vista della stabilizzazione (o meno) della predetta categoria di onorari:

“a) i magistrati confermati che operano “per il regime di esclusività delle funzioni onorarie”, avranno diritto ad un “compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 dicembre 2021, al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F3, F2, F1, in funzione .. del numero degli anni di servizio maturati”, in applicazione “del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali”, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai CCNL successivi al triennio 2019-2021; i medesimi avranno inoltre diritto ad una “indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario”, eccezion fatta che per le “voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario” e per quelle “alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate”; detto trattamento economico non sarà cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente, e i magistrati in questione non saranno soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del d.lgs. nr. 116, bensì a quanto prescritto dall’articolo “16 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12” (così l’art. 29, comma 6);

b) i magistrati confermati che “non operano” per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, avranno diritto ad un compenso “parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 dicembre 2021, al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F3, F2, F1, in funzione ... del numero degli anni di servizio maturati”, in applicazione “del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali”, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai CCNL successivi al triennio 2019-2021; i medesimi avranno inoltre diritto ad una “indennità giudiziaria in misura pari dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario”, eccezion fatta che per le “voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario” e per quelle “alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate”; agli stessi si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, d.lgs. 116/2017, “con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali” (così l’art. 29, comma 7)”.

Ciò rammentato, si ricava agevolmente come:

- Per i confermati che operano per il regime di “esclusività” delle funzioni onorarie, **non varranno le limitazioni di impegno previste dall’art. 1 comma 3 del d.lgs. 116/2017**: detta norma, integralmente applicabile ai magistrati neo-immessi in servizio (successivamente al 15.8.2017) fissa in due giorni a settimana il limite dell’impegno esigibile, pur modulabile fra attività di udienza e fuori udienza, in vista del contemperamento delle funzioni onorarie con attività lavorative o professionali diverse; i medesimi confermati in opzione di esclusività avranno accesso ad un’indennità giudiziaria in misura pari al “doppio” di quella amministrativa prevista per il personale del comparto giustizia in Area III, posto dalla norma quale termine di paragone/“parametro” per la determinazione del compenso (v. meglio a seguire);

- Per i confermati “non esclusivi” le sopra indicate limitazioni di cui all’art. 1, comma 3, d.lgs. 116 del 2017, si applicheranno “*con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali*” (così l’art. 29, comma 7, cit.), mentre l’indennità giudiziaria sarà liquidabile in misura pari a quella dovuta al personale amministrativo, assunto come termine comparativo per la determinazione dei compensi.

Come visto, per entrambe le fattispecie, sia il comma 6 che il comma 7 individuano nello “*stipendio e ... tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 dicembre 2021, al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F3, F2, F1, in funzione .. del numero degli anni di servizio maturati*” il **parametro** dell’indennità erogabile in favore dei magistrati onorari confermati nelle funzioni onorarie, all’esito delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 29, comma 2 e ss., d. lgs. n.116/2017.

Ciò posto, ritiene quest’Ufficio che laddove il legislatore avesse inteso **equiparare tout court** il compenso degli onorari (confermati) a quello del personale dell’area amministrativa del comparto Giustizia, ciò avrebbe fatto utilizzando una terminologia più univoca, chiara ed intellegibile di quella utilizzata: l’aggettivo “*parametrato*”, derivante da *parametrare*, quindi da *parametro*, non è sinonimo di *equivalente*.

In altri termini, il trattamento economico che parrebbe prefigurato a regime per gli onorari del ruolo ad esaurimento, una volta favorevolmente esperite le procedure di “conferma” regolate dall’art. 29, cit., parrebbe meramente correlato/ragguagliato – in termini di parametri retributivi – allo stipendio del personale amministrativo giudiziario indicato nella medesima norma; per contro non emerge, dalla lettura della norma, che la *conferma* delle funzioni onorarie produca l’assimilazione indiscriminata dell’onorario al personale dipendente incardinato presso il comparto giustizia (sia esso nei ranghi del personale amministrativo, area III ivi menzionato, sia, *a fortiori*, come personale di magistratura ordinaria).

Ulteriore elemento ermeneutico che conferma tale interpretazione può essere ricavato dalla previsione secondo cui la retribuzione utilizzata quale parametro per determinare il compenso dei magistrati onorari non è quella in atto prevista per il personale amministrativo di area III, ma esclusivamente la retribuzione al 31 dicembre 2021, *con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai CCNL successivi al triennio 2019-2021*.

Sulla base di tali presupposti, se le voci stipendiali dei funzionari in area III costituiscono il “parametro” di riferimento, non si giustifica, per gli onorari che **non** opteranno per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, la traslazione automatica di tutte le voci fisse (o accessorie stabili) componenti il trattamento retributivo di quel personale, ma appare ipotizzabile un trattamento modulato sull’effettivo regime di impegno dei magistrati confermati.

Diversamente, si tratterebbe sostanzialmente allo stesso modo sia chi avesse optato per l’esclusività - vincolandosi alle sole funzioni onorarie - sia chi continuasse a svolgere attività extra-onorarie (percepandone i correlativi proventi), risolvendosi l’unica differenza nella entità dell’indennità giudiziaria, con possibile discapito del principio di *ragionevolezza intrinseca* (art. 3 Cost.), che pretende che situazioni oggettivamente differenti ricevano un *differente* trattamento normativo.

In conclusione, ad avviso di questa Direzione, per determinare il trattamento indennitario dei magistrati onorari confermati, non parrebbe consentito traslare *de plano* tutte le voci della paga tabellare del personale in area F3, se non per i magistrati onorari che, con uno specifico vincolo di esclusività, decidano di dedicarsi a tali funzioni; per quelli in regime di “non esclusività”, invece, parrebbe incongruo supporre che il compenso sia quantificabile nella stessa misura, esigendosi plausibilmente una sua commisurazione all’effettiva natura ed entità dell’impegno prestato, ed apparendo insufficiente, alle esigenze di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., la sola diversificazione del parametro fornito dall’indennità giudiziaria.

Nondimeno, la Direzione è perfettamente consapevole che il testo letterale della norma sembrerebbe autorizzare una diversa interpretazione, tale per cui l'unica distinzione tra il trattamento riservato agli onorari in regime di *esclusività* delle funzioni e il trattamento dedicato agli onorari *non* in regime di *esclusività* delle funzioni, si debba ravvisare esclusivamente nella diversa entità del parametro "indennità giudiziaria", da considerare per il calcolo del compenso.

Per tali ragioni il quesito si sottopone alla attenta valutazione di codeste articolazioni ministeriali, per avere il Loro apprezzato parere a riguardo, ovvero ogni altra indicazione utile ai fini del calcolo del compenso liquidabile - mediante procedura di spesa delegata, a valere sul capitolo 1362 - in favore degli onorari che non scelgano il regime di *esclusività* delle funzioni.

§-3. In ordine al secondo quesito, posto nella nota in oggetto, si rammenta come dello stesso sia stata investita per competenza la Direzione Generale destinataria della presente per conoscenza, trattandosi di aspetti aventi riflesso sulla *carriera* del magistrato onorario, e sul relativo inquadramento giuridico.

§-4. Quanto all'ultimo quesito, volto sostanzialmente a chiarire la **decorrenza** dei nuovi criteri di liquidazione applicabili all'esito della "conferma", è sostenibile che il trattamento dei magistrati *confermati*, quale prefigurato dall'art. 29, comma 6/comma 7, decorrerà dalla data di conferma del singolo magistrato onorario e non dalla definizione di tutte le procedure valutative complessivamente intese, e contemplate nell'art. 29, d.lgs. 116/2017.

Diversi argomenti di ordine testuale e sistematico inducono a ritenere che il nuovo regime economico sia correlato alla specifica posizione dell'onorario "stabilizzato", e decorra dall'esercizio della relativa opzione (conseguente alla avvenuta "conferma" nel ruolo di onorario), considerato che è solo da tale momento che il magistrato onorario può iniziare la propria attività.

In primo luogo, si rammenta come il comma 3 dell'art. 29 prefiguri tre "distinte" procedure valutative in ragione della decrescente anzianità di servizio dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento: sarebbe perciò del tutto incongruo posporre il regime economico di un magistrato, più anziano in servizio e come titolato ad accedere alla *prima* procedura valutativa in ordine di tempo, alle tempistiche di definizione dell'ultima procedura prevista, in ordine di tempo; d'altronde una diversa lettura porterebbe al risultato, del tutto irragionevole, per cui il magistrato onorario già positivamente valutato dall'apposita commissione prevista dall'art. 29, si vedrebbe applicare ancora i criteri di liquidazione propri del regime previgente, fino a definizione totale delle conferme delineate, su un arco triennale, dalla riforma ex L. 234/2021.

Nello stesso senso, l'art. 31 della legge Orlando - che procrastina i criteri sottesi ai precedenti compensi, nelle more dell'iter di conferma - nel parlare genericamente di *conferma*, non fa, di contro, alcun riferimento alla globalità delle procedure previste nel triennio 2022-2024, né all'esito definitivo dell'ultima procedura, prevista per l'anno 2024.

Pertanto, è ragionevole ritenere che la *conferma* ivi menzionata sia quella riferibile allo specifico magistrato di che trattasi, a prescindere dalle tempistiche di definizione delle domande proposte dagli altri onorari (nella stessa o nell'ambito di diverse procedure valutative).

Un consistente argomento di ordine letterale è anche quello fornito dal comma 6 dell'art. 29, a termini del quale il magistrato che sia interessato, deve esercitare l'opzione (per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura di valutazione: la rigidità e ristrettezza di tale termine - il cui mancato rispetto determina l'applicazione del regime residuale di "non esclusività", di cui al successivo comma 7 - non avrebbe alcun senso, se non alla luce della autonomia e autosufficienza della singola procedura di conferma dei magistrati onorari che vi accedano. Del tutto irragionevolmente, diversamente ragionando, si imporrebbe al magistrato onorario di

operare immediatamente una scelta avente diretta incidenza sul suo trattamento economico (esclusività o meno delle funzioni), e poi se ne posporrebbero gli effetti solo all'esito del triennio di procedure valutative.

Sotto un altro profilo, di natura sistematica, si osserva che l'iter di conferma esperibile per il 2022 è stato puntualmente scandito nelle sue tappe e adempimenti operativi in virtù delle previsioni del D.M. 3.3.2022 e della pertinente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, prot. 8709 del 27 aprile u.s. recante Circolare per la procedura di valutazione e di conferma dei magistrati onorari già in servizio alla data del 15.8.2017, con all'attivo oltre 16 anni di servizio; depongono quindi per l'autonomia ed autosufficienza di ciascuna procedura valutativa, innescata dalla domanda formulata dal singolo onorario interessato, anche la natura dei provvedimenti conclusivi, assumibili ai sensi dell'art. 8 della predetta circolare (tali per cui il CSM una volta acquisito il giudizio della Commissione di valutazione delibera sulla domanda di conferma, trasmettendo il relativo esito al Ministro della giustizia, che con decreto dispone la conferma nell'incarico del magistrato onorario). Invero, la circolare prefigura un procedimento "sequenziale" tale per cui la conferma nell'incarico – con quel che ne consegue in punto di trattamento economico – è corollario della definizione della *singola* procedura valutativa, sì da non potersi che riferire alla *specific*a domanda presentata dal magistrato onorario.

Tant'è che, specularmente, il medesimo art. 8 della citata circolare dispone che per coloro che abbiano partecipato alla procedura senza esito positivo, si produca la cessazione dal servizio (parimenti, con effetto da intendersi immediato).

Infine, e in termini ancor più dirimenti, una soluzione che ancori i nuovi criteri di liquidazione dei compensi dei magistrati confermati (siano essi o meno in regime di "esclusività") non all'esito della singola procedura che lo riguardi direttamente, bensì a decorrere dal 2024, sarebbe incongrua con la stessa *ratio* della riforma recata dalla più volte cit. legge di bilancio, volta a razionalizzare e sistematizzare il regime – anche economico – dei magistrati del contingente ad esaurimento.

Ad avviso della Direzione, pertanto, non avrebbe invero alcun senso disporre un iter di stabilizzazione con precise tempistiche, per postergarne o comunque condizionarne gli effetti alle tempistiche di ulteriori "iter" di conferma, né rendere quiescenti i nuovi parametri allorché la posizione giuridica dell'interessato sia già acclarata, in virtù dell'esito positivo della procedura che lo riguarda direttamente.

Cordialmente.

Roma, 1° luglio 2022

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

